



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

Vice Direzione Generale Lavoro e Turismo

Settore Politiche del lavoro e Centri per l'impiego

U.S.S. Collocamento mirato e supporto all'attuazione di progetti speciali

**Avviso pubblico per la presentazione di domande
di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati
per l'assunzione e il mantenimento dell'occupazione di lavoratori con disabilità.
Finanziamento con il fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 art 14 e successive modifiche**

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 2 |
| Par.1 - Riferimenti legislativi e normativi | 2 |
| Par.2 - Obiettivi..... | 4 |
| Par. 3 - Soggetti beneficiari..... | 5 |
| Par. 4 - Interventi ammissibili..... | 6 |
| Par. 5 – Destinatari..... | 7 |
| Par. 6- Intensità e regime di concessione dell'incentivo..... | 7 |
| Par. 7 - Presentazione delle domande di incentivo | 9 |
| Par. 8 - Documentazione obbligatoria..... | 9 |
| Par. 9 - Istruttoria e criteri di valutazione | 10 |
| Par. 10 - Modalità di erogazione dell'incentivo..... | 11 |
| Par.11– Obblighi in capo ai beneficiari | 12 |
| Par.12 – Revoche | 13 |
| Par.13 - Controlli..... | 13 |
| Par.14 - Anticorruzione e trasparenza..... | 13 |
| Par.15 – Informativa sulla privacy | 14 |
| ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 15 |

Premessa

L'articolo 14, comma 1, della legge 68/1999 prevede che le Regioni istituiscano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Regione Liguria con DGR. n. 1054/2018 ha individuato, tra le priorità cui destinare le risorse del Fondo, gli incentivi ai datori di lavoro privati, finalizzati a supportare e promuovere l'occupabilità dei lavoratori disabili, anche per assunzioni non oggetto degli incentivi previsti dalla legge 68/1999 come novellata dal D.Lgs 151/2015.

Gli interventi compresi nel presente bando sono finanziati da risorse afferenti il Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 art.14 e successive modifiche e alla legge regionale 30 del 2008 art. 60, secondo le priorità definite dalla DGR 1054 /2018.

Par.1 - Riferimenti legislativi e normativi

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);
- il Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- la legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- l'art. 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, che ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" C;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e loro modificazioni, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 "Norme regionali per la promozione del lavoro" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale. 25 novembre 2009 , n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- la legge regionale 10 aprile 2015 n.15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56";
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018 n. 1054 relativa alla gestione del Fondo regionale disabili;
- la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 "Legge sulla crescita";
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività

contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- la circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- la nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è stata iscritta nell'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
- la nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FILSE S.p.A. risulta iscritta nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
- le Linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house", trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
- il Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;

Par.2 - Obiettivi

Con il presente Avviso, Regione Liguria intende erogare incentivi a fondo perduto per sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999 presso gli Uffici del Collocamento Mirato liguri.

In particolare, il presente bando ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità e di limitare le ricadute occupazionali, anche in considerazione della attuale crisi economica venutasi a creare a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli interventi sono finanziati tramite risorse del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all'articolo 60 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) secondo le priorità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018 n. 1054.

Par. 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta di incentivo i datori di lavoro privati che siano imprese, in forma individuale o collettiva (forma cooperativa o consortile) e i professionisti.

In ogni caso, possono presentare domanda di incentivo i datori di lavoro privati, anche se non in obbligo ai sensi della L.68/99.

Ai fini della definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Si specifica che la concessione degli incentivi è prevista anche se i soggetti richiedenti abbiano fatto o intendano fare ricorso ad ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale "Covid-19" introdotti a livello nazionale a seguito dell'emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) con esclusione del/i lavoratore/i per il/i quale/i si richiede l'incentivo.

Pertanto, qualora il lavoratore non stia fruendo di ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale "Covid-19" sopracitati, alla data di presentazione della domanda e fino alla richiesta di erogazione, la domanda può risultare ammissibile, ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti prescritti dal bando.

I soggetti richiedenti, per accedere agli incentivi, devono possedere i seguenti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99;
- essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale "Covid-19" introdotti a livello nazionale a seguito dell'emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Ai sensi del presente avviso, sono esclusi dai benefici:

- a. i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.
- b. le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- c. le imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
- d. le imprese oggetto di sanzione interdittiva o di altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001;

- e. le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a valere su risorse della Regione Liguria e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- f. le imprese non ottemperanti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99.

Par. 4 - Interventi ammissibili

In relazione ai soggetti destinatari di cui al successivo paragrafo, sono considerati ammissibili agli incentivi di cui al presente avviso le seguenti fattispecie:

- 1) i contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a partire dal 1 gennaio 2020;
- 2) la proroga di contratti a tempo determinato in scadenza e/o la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/1999, a far data dal 1 gennaio 2020. Per ulteriori specifiche si rimanda alla tabella di cui al successivo paragrafo 5;

Si precisa che non è riconosciuta alcuna maggiorazione in caso di interruzione del contratto a tempo determinato e nuova attivazione dello stesso e nel caso in cui ci sia un'interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato nei confronti dello stesso lavoratore.

- 3) le assunzioni ancora da effettuare, al momento della presentazione della domanda, a tempo indeterminato o a tempo determinato di lavoratori iscritti al Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, con nulla osta già rilasciato dall'Ufficio competente;
- 4) l'assunzione e/o la trasformazione a tempo indeterminato, a partire dal 1 gennaio 2020, di un lavoratore iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 L. 68/1999 quale Responsabile per l'inserimento lavorativo aziendale, ai sensi dell'art. 11 DLGS 151/2015; Il responsabile per l'inserimento lavorativo ha compiti di predisposizione di progetti personalizzati e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro, riferiti alle persone con disabilità inserite in azienda;
- 5) l'assunzione, a partire dal 1 gennaio 2020, di una persona con disabilità critica con contratto a tempo determinato o indeterminato preceduta da un percorso di tirocinio della durata minima di tre mesi.

Si precisa che:

- l'incentivo è previsto anche in caso di assunzione con orario part-time superiore al 50% rapportato al normale orario a tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
- con riferimento al precedente punto 2) il lavoratore deve risultare ancora in forza al datore di lavoro richiedente per almeno sei mesi dal momento della presentazione della domanda;
- con riferimento al punto 3) il lavoratore deve essere già stato individuato al momento di presentazione della domanda (compreso il rilascio del nulla osta all'assunzione da parte dell'Ufficio per il collocamento mirato) e deve risultare assunto al momento dell'erogazione dell'incentivo;

- per quanto previsto al precedente punto 5), per l'attivazione del tirocinio è previsto un incentivo di 1.000 Euro. Tale importo pari a 1.000 Euro viene erogato anche qualora non si verifichi l'assunzione, fermo restando che il tirocinio si deve realizzare secondo quanto previsto da Convenzione e Progetto Formativo.

Par. 5 – Destinatari

I destinatari del presente Avviso sono persone con disabilità di cui all'art. 1 della L. 68/99 assunte presso unità operativa ubicata in Liguria e nello specifico:

- in caso di nuova assunzione: persone disoccupate iscritte nelle liste di cui all'art. 8 della L. 68/99 presso il collocamento mirato dei Centri per l'Impiego di Regione Liguria;
- in caso di proroga o trasformazione del rapporto di lavoro: persone già occupate presso l'azienda richiedente l'incentivo, comunque appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della L. 68/99.
- in caso di assunzione di un lavoratore con disabilità critica a tempo indeterminato o determinato, che sia preceduta da un periodo di tirocinio di minimo tre mesi, per cui è prevista un incentivo di 1.000 Euro, per ottenere tale incentivo il lavoratore deve avere i seguenti requisiti: essere iscritto come disoccupato agli elenchi ex art. 8 della legge 68/99 del Collocamento Mirato del territorio regionale, in possesso di una percentuale di invalidità di almeno il 67% (tale % non è richiesta per le persone con disabilità psichica o intellettiva); essere seguito da un servizio di inserimento lavorativo pubblico e/o convenzionato.

L'individuazione del lavoratore da assumere può essere operata direttamente dal soggetto richiedente l'incentivo o tramite il supporto degli Uffici per il collocamento mirato liguri.

I soggetti destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di incentivo.

Par. 6- Intensità e regime di concessione dell'incentivo

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso sono afferenti al Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e ammontano complessivamente a 500.000,00 euro.

Sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria, Regione si riserva di adottare specifico provvedimento per integrare i fondi disponibili.

Ai sensi del presente Avviso vengono riportate nella tabella seguente le azioni finanziabili con i relativi importi. L'importo massimo dell'incentivo concedibile al soggetto richiedente non può in ogni caso superare 30.000 Euro.

| Tipologia di assunzione | Incentivo per assunzione | Incentivo per proroga di contratto già agevolato sul presente bando ≥ 6 | Incentivo per trasformazione a tempo Indeterminato di contratto già agevolato sul presente bando | Incentivo per attivazione di tirocinio di minimo 3 mesi precedente eventuale assunzione disabile critico |
|---|---------------------------------|--|---|---|
| Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato a partire dal 01/01/2020 | € 9.000 | | | € 1.000 |
| Assunzione a tempo determinato ≥ 12 mesi o proroga ≥ 12 mesi a partire dal 01/01/2020 | € 6.000 | | € 3.000 | € 1.000 |
| Assunzione a tempo determinato ≥ 6 e < 12 mesi o proroga ≥ 6 e < 12 mesi a partire dal 01/01/2020 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 1.000 |
| | | | € 6.000 | |
| Assunzione a tempo indeterminato di un Responsabile all'inserimento lavorativo | € 10.500 | | | € 1.000 |

I regolamenti di riferimento per la concessione dell'incentivo a fondo perduto sono i seguenti:

- a) Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013). Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari;
- b) Reg.(UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal Reg.(UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019. Ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 20.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- c) Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi del Regolamento n. 717/2014 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 30.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Il presente incentivo non è cumulabile con altri incentivi aventi le stesse finalità, indirizzati ai medesimi destinatari e finanziati con risorse regionali o comunitarie stanziare da Regione Liguria.

Par. 7 - Presentazione delle domande di incentivo

Ciascuna impresa deve presentare un'unica richiesta a FI.L.S.E. s.p.a., corredata dalla documentazione prevista per ciascun lavoratore destinatario dell'incentivo. Le domande di incentivo, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it. Le domande devono essere compilate in ogni parte e devono essere complete di tutta la documentazione richiesta, che deve essere allegata alle stesse in formato elettronico. Le domande devono essere firmate con firma digitale o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 03 Agosto 2021 sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande possono essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (salvo festività).

Le domande di incentivo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

Il sistema non consente l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini/orari sopraindicati.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda di incentivo.

Par. 8 - Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, deve essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:

- a) dati generali dell'impresa;
- b) relazione illustrativa dell'impresa;
- c) incentivi assunzionali: dove vengono illustrate le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni e gli eventuali tirocini previsti.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

Par. 9 - Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base dell'ordine cronologico della data e ora di presentazione delle domande. Nel caso di più domande, presentate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio in caso di carenza di risorse disponibili. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziati gli importi di ciascun incentivo assunzionale concesso. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le domande saranno selezionate al fine di valutare l'ammissibilità formale della domanda. I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

Tale fase istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;

2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando.

Par. 10 - Modalità di erogazione dell'incentivo

Gli incentivi sono erogati da parte di FI.L.S.E, effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento dell'incentivo concesso.

I beneficiari di cui al paragrafo 2, in caso di attivazione di tirocinio, devono presentare richiesta di erogazione una volta ultimato il tirocinio, nel caso in cui lo stesso non si concluda con un'assunzione.

I beneficiari di cui al paragrafo 2 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi:

- i primi sei mesi di contratto per le assunzioni a tempo determinato da 6 a 12 mesi;
- i primi dodici mesi di contratto per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi;

I beneficiari di cui al paragrafo 2, che hanno provveduto ad assumere più lavoratori, presentano un'unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi previsti per le diverse tipologie contrattuali ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

In caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, decorsi almeno sei mesi, verrà riconosciuto l'incentivo per le assunzioni a tempo determinato da 6 a 12 mesi.

In caso di scioglimento del contratto a tempo determinato, decorsi almeno sei mesi, verrà riconosciuto l'incentivo per le assunzioni a tempo determinato da 6 a 12 mesi.

In caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato o determinato pari o superiore a 12 mesi, decorsi almeno 12 mesi, verrà riconosciuto l'incentivo per le assunzioni a tempo determinato della durata minima di 12 mesi.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio, non verrà riconosciuto alcun incentivo.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo assunzionale, le imprese devono essere in regola con gli obblighi contributivi.

L'agevolazione viene erogata, a saldo, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via

telematica, presentata compilando le schermate inserite nel sistema “bandi on line” e allegando la documentazione ivi richiesta, anch’essa in formato elettronico.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico).

Par.11– Obblighi in capo ai beneficiari

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto l’incentivo assunzionale per assunzione a tempo determinato da 6 a 12 mesi, la posizione occupazionale creata per almeno sei mesi;
- b) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto l’incentivo assunzionale per assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, la posizione occupazionale creata per almeno dodici mesi;
- c) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto l’incentivo assunzionale per assunzione a tempo indeterminato, la posizione occupazionale creata per almeno dodici mesi.
- d) utilizzare, per assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’accredito dell’incentivo concesso;
- e) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- f) mantenere per la durata del progetto e fino all’istanza di erogazione a saldo, pena la revoca dell’incentivo, i requisiti di accesso alle agevolazioni;
- g) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario dell’incentivo concesso;
- h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo dell’incentivo, la documentazione originale;
- i) accettare sia durante l’istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell’iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E., gli organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all’agevolazione concessa e/o erogata;
- j) rispettare le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Par.12 – Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nel caso in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. il beneficiario abbia ottenuto altri incentivi aventi le stesse finalità e indirizzati ai medesimi destinatari a valere su risorse regionali o comunitarie stanziare da Regione Liguria.
- c. Il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- d. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
- e. non rispettare gli obblighi di cui al paragrafo precedente (Obblighi in capo ai beneficiari) del bando;

Il procedimento di revoca dell'incentivo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario dell'incentivo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione dell'incentivo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Par.13 - Controlli

I competenti Organi regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione degli incentivi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca dell'incentivo – con le modalità di cui al paragrafo 11 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

Par.14 - Anticorruzione e trasparenza

1. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato dall'amministrazione regionale sul sito istituzionale della Regione Liguria. Nell'elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

2. FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Par.15 – Informativa sulla privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso “Allegato 1”.

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD).

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati personali.

Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività di Regione per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione degli incentivi per l'assunzione e il mantenimento dell'occupazione di lavoratori con disabilità, finanziati con il fondo regionale disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 art 14 e successive modifiche, nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Regione e FI.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate che dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati personali relativi a condanne penali e reati.

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di consentire ai beneficiari la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione degli incentivi di cui all'Avviso pubblico per tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati.

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati.

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è titolare.

6. Trasferimento dei dati all'estero.

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento;
- Categorie di dati personali trattati;
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico.

Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale incentivo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa.

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.